

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1969

Integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme  
sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, che era stato istituito con delibera 10 dicembre 1929 dal consiglio direttivo della Federazione dirigenti aziende industriali e designato a gestire la previdenza obbligatoria dei dirigenti di aziende industriali dall'articolo 6 del contratto collettivo 28 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1938, n. 120, parte seconda, venne dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed assunse la denominazione di « Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali », che appresso verrà indicato con la parola Istituto o con la sigla INPDAI.

All'Istituto — sempre con la stessa legge — fu affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei dirigenti di aziende industriali, in sostituzione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni.

Nessuna indicazione reca la legge in questione circa la definizione delle persone da iscrivere all'Istituto, se non quella che si deduce dall'articolo 3 che recita testualmente « sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per dirigenti di aziende industriali tutti i dirigenti di aziende industriali ».

È evidente che per l'identificazione della qualifica si deve far riferimento ai principi che si deducono dalla giurisprudenza e dalla contrattualistica sulla base del fondamentale disposto dell'articolo 2095 del codice civile secondo il quale « i prestatori di opera subordinati si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati ed operai »; mentre più difficile appare l'individuazione del settore economico in cui opera l'azienda, stante la complessità delle situazioni che si vengono a presentare nei casi di specie.

Di questa preoccupazione si rese conto il legislatore quando all'articolo 4 della più volte citata legge stabilì che, entro 5 anni, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto avrebbe potuto essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, a dirigenti di altri settori non contemplati dalla legge stessa.

Riconobbe il legislatore — con quella norma — esservi una unità concettuale della figura del dirigente di azienda ed esservi una conseguente esigenza di stabilire uniformità di trattamento previdenziale per i dirigenti di azienda dei vari settori, anche per consentire quel processo osmotico delle competenze dirigenziali tra settore e settore che è alla base della loro migliore utilizzazione al servizio del progresso economico e sociale del Paese.

Purtroppo, il termine stabilito dalla legge spirò senza che si fosse provveduto alla estensione prevista dal citato articolo 4.

Si rende necessario innanzitutto portare chiarezza nell'attuale sfera applicativa delle norme che regolano l'Istituto precisando il concetto di azienda industriale.

A tale finalità mira il primo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge, che stabilisce che sono da considerarsi appartenenti al settore industriale tutte quelle imprese che, anche nel campo degli enti pubblici economici, svolgono attività nel settore industriale, e precisa che sono, comunque, da considerarsi industriali quelle assegnate al settore industriale agli effetti della Cassa unica assegni familiari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e ciò in correlazione con il carattere sostitutivo che l'INPDAI ha nei confronti dell'INPS.

Il secondo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge riproduce l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, nel senso della fissazione di un nuovo termine di 5 anni per l'estensione dell'obbligo di iscrizione all'Istituto di dirigenti di altri settori secondo la procedura stabilita dal detto articolo 4.

Parallelamente, l'esperienza di questi anni di faticosa opera dell'Istituto ha dimostrato l'esigenza di allargare l'ambito delle prestazioni dell'Istituto stesso, in modo da pervenire alla unificazione del sistema in atto.

A questo obiettivo mira il terzo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge che prevede una delega al Governo per

l'ampliamento delle forme di sicurezza sociale attribuite all'Istituto, nel quadro appunto di un coordinamento che consentirà anche una semplificazione degli adempimenti del datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze dirigenti.

Alle finalità di unificazione della posizione assicurativa del singolo dirigente che abbia maturato periodi contributivi presso altri enti provvede, sempre, la delega prevista nello stesso comma.

Infine l'esigenza di chiarezza cui è stato fatto in precedenza riferimento comporta che si precisi, con norma interpretativa, quali disposizioni della disciplina che regola l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale siano da considerarsi automaticamente inserite nella disciplina dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, quale Ente sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

La delega prevista dal terzo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge mira appunto a definire la sfera applicativa delle disposizioni in discorso.

Infine, con provvedimenti delegati, si dovrà provvedere ad un nuovo ordinamento dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali che tenga conto delle innovazioni apportate dal presente disegno di legge e dalla esperienza fin qui acquisita dall'Istituto.

\* \* \*

Quale sia l'opera che i dirigenti svolgono nella vita sociale ed economica del Paese, quale espressione altamente qualificata del lavoro si ritiene che sia ormai da tutti riconosciuto, così come è evidente la esigenza di dotare la categoria, nel suo complesso di una disciplina previdenziale ed assistenziale che sia rispondente alle particolari caratteristiche della categoria stessa.

Una disciplina del genere, ispirata ad un concetto di unitarietà, favorirà, da un lato, un fecondo interscambio tra i vari settori dirigenziali e rappresenterà, nel contempo, un valido mezzo per la salva-

guardia e valorizzazione di quel patrimonio di competenze e di esperienze che è costituito dalla categoria dirigenziale, anche per evitare che qualificati componenti della categoria stessa siano attratti dalle migliori condizioni offerte da altri Paesi, contribuendo ad aggravare quella « fuga dei cervelli » della quale la nostra economia subisce le gravi conseguenze.

È, peraltro, risaputo che la più grave strozzatura nelle fasi di attuazione dei programmi economici è costituita dalla carenza di elementi dirigenziali, la cui formazione esige un tempo notevole.

\* \* \*

È da osservare infine, che caratteristica fondamentale della istituzione previdenziale dei dirigenti di azienda è il suo completo

autofinanziamento attraverso i contributi, da parte imprenditoriale e dirigenziale, senza che sia stato mai richiesto l'apporto contributivo, sotto *qualsiasi forma*, dello Stato.

Questa situazione, in diritto e in fatto, fa sì che nessun onere comportino per lo Stato le integrazioni che con il presente disegno di legge si chiede che vengano introdotte nel sistema.

\* \* \*

Onorevoli Senatori! Da quanto è stato sopra detto, emergono chiaramente le ragioni che stanno alla base del presente disegno di legge, diretto a completare, dal punto di vista dei soggetti e degli oggetti, il sistema di previdenza e di assistenza dei dirigenti ed a chiarirne, in ogni suo aspetto, la disciplina.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Agli effetti dell'articolo 3 — primo comma della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali — sono considerate appartenenti al settore industria tutte quelle imprese che, anche nel campo degli enti pubblici-economici, svolgono attività nel settore dell'industria o comunque sono assegnate al settore industria agli effetti della Cassa unica assegni familiari dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto di previdenza per i dirigenti di azienda industriali di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni potrà essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a dirigenti di altri settori non contemplati dalla legge citata, a condizione che la estensione dell'obbligo della

iscrizione non leda gli interessi collettivi degli iscritti di cui al primo comma del presente articolo.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per un nuovo ordinamento dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, anche per ciò che concerne l'ampliamento delle forme di sicurezza sociale ad esso attribuite ed il coordinamento dei periodi assicurativi maturati dai dirigenti presso altri enti, nonchè per la precisazione, con valore interpretativo, delle singole norme regolanti l'assicurazione generale obbligatoria da intendersi recepite nella disciplina dell'Istituto stesso, quale ente gestore di un trattamento sostitutivo.